



## Normativa Regolamenti

**Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207.** Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». In Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 - Suppl. Ordinario n.270)

Note: Entrata in vigore: provvedimento 08/06/2011, ad esclusione degli articoli 73 e 74 già in vigore dal 25/12/2010.

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, riguardante: «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"». In Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010.

Nel decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 270/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 288 del 10 dicembre 2010, alla pagina 213, al primo e secondo rigo, le parole: "contratto. I suddetti requisiti sono individuati dalla stazione appaltante secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del codice.", sono da intendersi espunte, in quanto trattasi di un refuso del comma 2 dell'art. 327, non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti.

**Legge 4 novembre 2010, n. 183,** "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".

Note: L'art. 14, comma 1, rubricato "Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici", ha: - soppresso l'ultimo periodo dell'art.1, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), laddove era stabilito che "le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale"; - aggiunto il comma 3-bis all'art. 19 del D.Lgs. n. 196/2003:

*"Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d)".*

**Decreto Legislativo 29 novembre 2010, n. 224** - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni, nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale. In Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24-12-2010

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2011

**Legge 13 dicembre 2010, n. 220** - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011). In Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2010 - Suppl. Ordinario n.281

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2011 - le disposizioni di cui ai commi dal 42 al 46 entrano in vigore il 21/12/2010.

**Legge 13 dicembre 2010, n. 221** - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. In Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2010 - Suppl. Ordinario n.281.

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2011

**Legge 17 dicembre 2010, n. 217** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza. In Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18-12-2010.

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2010

**Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225** - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. In Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29-12-2010.

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2010

**D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235**, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69" – In G.U. n. 6 del 10 gennaio 2011, Supplemento Ordinario n. 8.

Note: Il D.Lgs. che entrerà in vigore il 25 gennaio 2011 modifica quello varato cinque anni fa dal ministro Lucio Stanca (D. Lgs. n. 82/2005), tracciando il quadro legislativo entro cui si deve attuare la digitalizzazione dell'azione amministrativa.

- Entro 3 mesi le pubbliche amministrazioni utilizzeranno soltanto la Pec, Posta elettronica certificata, per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna.

- Entro 4 mesi le amministrazioni individueranno un unico ufficio responsabile O.ll'attività Information and Communication Technology.

- Entro 6 mesi le pubbliche amministrazioni centrali pubblicheranno i bandi di concorso sui propri siti istituzionali.

- Entro 12 mesi saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle copie cartacee e soprattutto a quelle digitali dei documenti informatici, dando così piena effettività al processo di dematerializzazione dei documenti della Pubblica amministrazione.

- Il "codice" introduce misure premiali e sanzionatorie, incentivando o sanzionando le amministrazioni con la possibilità di quantificare e riutilizzare i risparmi ottenuti grazie alle tecnologie digitali (principio di effettività). Dalla razionalizzazione della propria organizzazione e dall'informatizzazione dei procedimenti, le pubbliche amministrazioni ricaveranno risparmi che potranno utilizzare per l'incentivazione del personale e per il finanziamento di progetti di innovazione.

- Le pubbliche amministrazioni non potranno richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali. Il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla Pubblica Amministrazione: sarà onere delle amministrazioni in possesso di tali dati assicurare, tramite convenzioni, l'accessibilità delle informazioni alle altre amministrazioni richiedenti.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2010, n. 226** - Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V del medesimo decreto legislativo. In Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29-12-2010.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2009** - Autorizzazione ad assumere, per le esigenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altre n. 6 Amministrazioni, mediante procedura di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 66, comma

5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22-12-2010.

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Decreto 28 settembre 2010** - Modificazioni al decreto 574/Ric. del 23 marzo 2006, di ammissione agli interventi di alcuni progetti di ricerca e formazione. (Decreto n. 585/Ric.). In Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22-12-2010.

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Decreto 14 dicembre 2010** - Differimento dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. In Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20-12-2010.

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 18 ottobre 2010** - Determinazione del costo medio orario del lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, distintamente per le aziende che occupano da sedici a cinquanta dipendenti e per quelle con oltre cinquanta dipendenti, sia a livello nazionale che a livello territoriale, con decorrenza dal mese di ottobre 2010. In Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29-12-2010 - Suppl. Ordinario n.289.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 8 agosto 2010** - Analisi e revisione delle procedure di spesa per evitare la formazione di debiti pregressi e indicazioni per la redazione dei rapporti sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. In Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2010.

**Agenzia del Demanio - Decreto 9 dicembre 2010** Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato. In Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27-12-2010.

**Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Deliberazione 3 novembre 2010.** Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011. In Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27-12-2010.

**Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Comunicato**

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali ed estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti «Esclusi» di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. n. 163/2006, di importo superiore ai 150.000 euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili. In Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20-12-2010.

### **Istituto Nazionale di Statistica - Comunicato**

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di novembre 2010, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). In Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27-12-2010.

### **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Comunicato**

Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato. In Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30-12-2010.

**Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010** - Ulteriori indicazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217). In Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2011.

Deliberazione del **GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI** in data 2 dicembre 2010 - **"Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica"**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011.

Il Garante per la privacy, sulla base di segnalazioni e quesiti ricevuti e dopo ampia consultazione con gli operatori e gli editori del settore, ha adottato specifiche Linee guida sull'informazione giuridica. Le Linee guida non si applicano all'attività giornalistica e non incidono sulle norme processuali (non riguardano quindi gli originali delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali, né il loro deposito nelle cancellerie giudiziarie).

Il provvedimento prevede regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, dvd, siti istituzionali e maggiori tutele per i minori coinvolti in vicende processuali. Punti più rilevanti del provvedimento.

1) Devono essere oscurati, sempre e in ogni caso, i dati dei minori e delle parti nei procedimenti che hanno ad oggetto i rapporti di famiglia e lo stato delle persone (ad es. controversie in materia di matrimonio, filiazione, adozione, abusi familiari, richieste di rettificazione di sesso), anche quando il giudizio si riferisca ad aspetti patrimoniali o economici. Devono, inoltre, essere omessi i dati relativi ad altre persone dai quali si possa desumere, anche indirettamente, l'identità dei soggetti tutelati. I dati vanno oscurati non solo nei provvedimenti riprodotti per esteso, ma anche in quelli diffusi sotto forma di massima o nell'ambito di un elenco.

Oltre a questa forma di tutela assoluta, in tutti gli altri casi

chiunque sia interessato (le parti in un giudizio civile o l'imputato in un processo penale, ma anche un testimone o un consulente) può rivolgere un'istanza al giudice, prima della conclusione del processo, con la quale chiede che, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica, siano oscurati le generalità e ogni altro elemento in grado di identificarlo.

2) L'istanza deve indicare i "motivi legittimi" che la giustificano: ad es. la delicatezza del caso o la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (stato di salute, vita sessuale). Se l'istanza è accolta si appone una annotazione sull'originale della sentenza. L'anonimizzazione può essere disposta dal giudice, anche d'ufficio, nei casi in cui la diffusione di informazioni particolarmente delicate possa arrecare conseguenze negative alla vita di relazione o sociale dell'interessato (ad es. in ambito familiare o lavorativo).

Non spetta all'ufficio giudiziario, ma a chi riceve la copia dei provvedimenti con l'annotazione che dispone l'oscuramento delle generalità, provvedere in tal senso ove intenda riprodurli o diffonderli, anche sotto forma di massima, per finalità di informazione giuridica.

## Circolari e Direttive

### **Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare 6 agosto 2010, n. 11**

Requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle pubbliche amministrazioni. In Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31-12-2010.

### **Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare 28 settembre 2010, n. 2**

Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni. In Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31-12-2010.

### **Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare 22 dicembre 2010**

Comunicazione di dati ed informazioni sulle voci di spesa per consumi intermedi, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In Gazzetta Ufficiale n.1 del 3 gennaio 2011.

**Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche** DELIBERA N. 124/2010 del 22 dicembre 2010 – Sistema di misurazione e valutazione della performance: procedure di conciliazione (articolo 7, comma 3, decreto legislativo n. 150/2009).

**Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche** DELIBERA N. 123/2010 del 21 dicembre 2010 – In tema di valutazione della Dirigenza.

**Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche** DELIBERA n. 122/2010 del 21 dicembre 2010 – in tema di misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni con personale contrattualizzato e non contrattualizzato.

## Giurisprudenza

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – 14/01/2011, n. 4. IMPROCEDIBILITÀ – Appello – Sopravvenuto difetto di interesse.** La dichiarazione di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse consegue esclusivamente ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della domanda, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza; tale verifica, a sua volta, esige che la presupposta, rigorosa indagine circa l'utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso conduca al sicuro convincimento che la modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisca di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale, alla decisione.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – 13.10.2010, n. 7460. APPALTI – Aggiudicazione provvisoria – annullamento – comunicazione di avvio del procedimento.** L'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria non esige la comunicazione di avvio del procedimento, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e vantando in tal caso l'aggiudicatario provvisorio solo un'aspettativa alla conclusione del procedimento.

**TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. I – 27.12.2010, n. 7715. APPALTI - Dichiarazione ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006 - Gravità del reato - Concetto a contenuto indeterminato.** La "gravità" del reato, nell'accezione voluta dal legislatore del codice dei contratti con l'art. 38, è un concetto giuridico a contenuto indeterminato, da valutarsi necessariamente non soltanto in sé e per sé, ma di volta in volta con riferimento ad una serie di parametri quali la maggiore o minore connessione con l'oggetto dell'appalto, il lasso di tempo intercorso dalla condanna, l'eventuale mancanza di recidiva, le ragioni in base alle quali il giudice penale ha commisurato in modo più o meno lieve la pena.

**TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 27 dicembre 2010, n. 7715. APPALTI - Dichiarazione ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006 - Reati non idonei ad incidere sulla moralità professionale - Mancata indicazione - Irrilevanza.** Ai sensi dell'art. 38 del codice dei contratti, il potere di stabilire quali reati siano da indicare nella dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, in quanto possano incidere, per la loro gravità, sulla sua moralità professionale spetta, in prima battuta, al dichiarante con la conseguenza che, essendo tale valutazione rimessa alla stazione appaltante solo in sede di eventuale controllo, il concorrente può legittimamente non fare menzione dei precedenti penali non risultanti dal certificato del casellario giudiziale e da lui ritenuti non idonei a compromettere, secondo l'*id quod plerumque accidit*, la sua moralità professionale; pertanto va escluso che possa qualificarsi come "falsa" dichiarazione quella contenente una valutazione soggettiva del concorrente stesso, che potrebbe semmai non essere condivisa, ma non certo determinarne l'esclusione dalla gara (Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2009, n. 4082; anche: T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 9 ottobre 2009, n. 1525; Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2009, n. 4082; id. 8 settembre 2008, n. 4244; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 25 febbraio 2010, n. 395). Una diversa lettura dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 apparirebbe legittima soltanto nel caso in cui il bando, invece di limitarsi a chiedere una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione, avesse imposto, e sanzionato con l'esclusione in caso di omissione, una dichiarazione dal contenuto più ampio rispetto a quanto ivi prescritto al fine di riservare alla stazione appaltante, fin dalla prima fase di gara, la valutazione della gravità o meno dell'illecito e anche di ogni omessa dichiarazione. Solo in siffatta ipotesi, dunque, potrebbe integrare una legittima causa di esclusione, oltre all'esistenza di una violazione penale grave, ma la mancata dichiarazione nei puntuali termini prescritti dal bando (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 7 giugno 2010, n. 151).

**TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 dicembre 2010, n. 28051. APPALTI - Requisiti di partecipazione - Fusioni, incorporazioni, cessioni di ramo d'azienda - Utilizzo dei requisiti tecnici e professionali delle imprese cedute - Appalti di servizi - Applicabilità.** Costituisce principio generale che l'impresa che partecipa ad una gara d'appalto può avvalersi dei requisiti posseduti dalle imprese cedenti. Invero, la ragione delle operazioni di fusione, incorporazione, cessioni di ramo d'azienda ed operazioni similari consiste proprio nella possibilità, per la società acquirente, di utilizzare i requisiti tecnici e professionali propri delle imprese cedute. Tale principio, che trova un addentellato normativo nella disciplina sugli appalti di lavori pubblici, attesa la sua portata generale deve ritenersi applicabile anche nel settore degli appalti di servizi (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 21 marzo 2006, n. 3108).

**TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27/12/2010, n. 28051. APPALTI - Iscrizione di dati nel casellario informatico presso l'autorità di vigilanza - Avviso di avvio del procedimento - Obbligo.** Dell'eventuale avvio del procedimento di iscrizione di dati nel casellario informatico presso l'Autorità di vigilanza deve essere notiziato l'interessato, anche quando la trasmissione di atti al casellario, da parte delle stazioni appaltanti, è dovuta in adempimento di disposizioni di legge, attese le conseguenze rilevanti che derivano da tale iscrizione e l'indubbio interesse del soggetto all'esattezza delle iscrizioni, salva l'ipotesi di atti informativi equipollenti (C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 3754 del 15 giugno 2010).

**TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 dicembre 2010, n. 28018. APPALTI - Requisiti di capacità tecnica e professionale - Stazione appaltante - Natura, quantità e uso delle forniture o dei servizi - Elenco tipologico contenuto nell'art. 42 d.lgs. n. 163/2006 - Successiva specificazione in sede di bando - Principi di ragionevolezza, proporzionalità e logicità.** I requisiti di capacità tecnica e professionale sono stabiliti dalle stazioni appaltanti in ragione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi e, dunque, l'elenco tipologico contenuto nell'art. 42 del d.lgs. 163/06 presuppone una successiva specificazione in sede di bando e disciplinare in funzione delle esigenze del singolo appalto, fermo restando il rispetto del principio di ragionevolezza, logicità e proporzionalità rispetto all'oggetto dell'affidamento.

**TAR LAZIO - Roma, Sez. III QUATER - sentenza 28 dicembre 2010.** Sulla possibilità o meno di disporre l'incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all'Autorità di Vigilanza nel caso di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti prescritti, ove non siano state rese dichiarazioni false. (si veda anche sullo stesso argomento TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. I - sentenza 27 dicembre 2010. Sull'incameramento della cauzione non solo nel caso di mancata stipula del contratto, ma anche nel caso di presentazione di dichiarazioni non veritiere).

**TAR LAZIO - Roma, Sez. III QUATER - sentenza 29 dicembre 2010.** Sull'ammissibilità o meno di un ricorso avverso il bando di gara senza che sia stata presentata domanda di partecipazione alla gara stessa.

**TAR SICILIA - Catania, Sez. III - sentenza 29 dicembre 2010.** Sull'illegittimità dell'aggiudicazione effettuata senza considerare che una offerta era stata presentata da una Onlus, che non è soggetta ad I.V.A.

**TAR LOMBARDIA - Milano, Sez. I - sentenza 29 dicembre 2010.** Sulla legittimità o meno della revoca dell'aggiudicazione provvisoria per ragioni di convenienza

economica ed in particolare per asserita mancanza di concorrenzialità nell'espletamento della gara.

**TAR LAZIO - Roma, Sez. III - sentenza 31 dicembre 2010.** Valorizzando la teoria penalistica del c.d. "falso innocuo", il T.A.R. afferma che non è possibile disporre l'esclusione da una gara di appalto un'impresa che abbia omesso una dichiarazione, nel caso in cui la stessa sia comunque in possesso dei requisiti richiesti e la "lex specialis" non preveda una sanzione espulsiva per l'omissione.

## Commenti

(a cura di Alessandro Quarta)

**Il Nuovo Regolamento sul Codice degli Appalti. D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 288 del 10 dicembre 2010 - Suppl. ordinario n. 270.**

A partire da questo numero saranno inseriti dei brevi commenti sul nuovo Regolamento al Codice degli Appalti la cui entrata in vigore è prevista per il 9 giugno 2011.

Commento alla Parte IV - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI  
**La Programmazione relativa all'acquisizione di beni e servizi.**

L'art.271 del Regolamento introduce, per la prima volta nel settore delle forniture e servizi, il concetto, proprio della normativa sui lavori pubblici, della programmazione. In particolare viene prevista la possibilità, per ciascuna amministrazione aggiudicatrice, di approvare annualmente un programma per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo.

Tale programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità delle disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno di beni e servizi definito dall'amministrazione aggiudicatrice tenendo conto dell'ordinamento della stessa e della normativa di settore vigente.

Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento. Con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, l'amministrazione provvede, nel corso dell'esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa.

Naturalmente, nell'ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia predisposto il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi, rimane comunque salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti, in caso di urgenza risultante da eventi imprevedibili o non prevedibili in sede di programmazione.